

DESCRIZIONE GIUDIZIALE

N. R. G. 001/2025

Tribunale di Bologna

23Bottles S. P. A. vs Partolini S. R. L.

Risposta a parte Convenuta

06/02/2025

Claudio Leo

Leonardo Vorabbi

Indice

1	Oggetto dell'analisi	2
2	Analisi della documentazione tecnica	2
2.1	Parafrasi parziale delle email	2
2.2	Evidenze non significative	3
3	Conclusioni	4

1 Oggetto dell'analisi

La presente relazione tecnica ha l'obiettivo di analizzare criticamente la documentazione e le risultanze peritali presentate dalla controparte, evidenziandone eventuali profili di incompletezza.

La metodologia adottata prevede un'accurata disamina dei documenti, finalizzata non a contestare aprioristicamente le conclusioni della controparte, ma a verificarne la completezza e la coerenza.

In particolare, si intende dimostrare come l'impianto argomentativo avversario, sebbene strutturato, presenti significative lacune interpretative che impediscono di pervenire a una ricostruzione esaustiva e oggettiva dei fatti.

2 Analisi della documentazione tecnica

La relazione presentata dai consulenti della parte convenuta pecca di incompletezza in alcune descrizioni della vicenda, impedendo una visione limpida e completa della stessa. Di seguito i principali punti critici rilevati.

2.1 Parafrasi parziale delle email

- Nel capitolo 6.2 della relazione della parte convenuta, a pagina 19, nel sesto capoverso, si fa riferimento all'email codificata inviata da Giulia Zingaro a Giuseppe Pavan. Il contenuto di questa email viene parafrasato come segue: "sottolineando l'importanza della discrezione e richiamando ad una maggiore attenzione". Riteniamo tuttavia che questa parafrasi minimizzi e alteri il significato del messaggio originale. Il testo effettivo, infatti, recita: "Lavora con discrezione, non voglio che finisca come l'altra azienda."
- Inoltre, è importante sottolineare che la relazione della parte convenuta omette di menzionare un dettaglio rilevante: oltre a questo testo cifrato, l'email contiene un messaggio inoltrato, anch'esso cifrato. Si tratta di un'email inviata da Andrea Zanatta a Giulia Zingaro. Questo scambio dimostra non solo il coinvolgimento di Giuseppe Pavan nelle attività della società Partolini, ma anche la trasmissione di comunicazioni aziendali riservate a un soggetto la cui identità non è verificata, in quanto utilizza un indirizzo di posta elettronica privato. Il fatto che un'email di tale rilevanza sia stata cifrata è un elemento che deve neces-

sariamente essere preso in considerazione nella valutazione complessiva della vicenda.

- Sempre a pagina 19, nel penultimo capoverso, la parafrasi riportata non riflette pienamente il contenuto originale, omettendo un passaggio cruciale del messaggio. La sintesi proposta recita: “Zingaro si lamenta infatti di aver consigliato a Pavan di agire con discrezione e si rammarica di dover ora trovare una soluzione alla situazione”. Tuttavia, il testo originale, una volta decodificato, riporta testualmente: “Non ti avevo raccomandato di fare un lavoro discreto questo giro? Ora devo pensare a come sbrogliarci da questa situazione.”
- Va inoltre evidenziato che all’interno della stessa email è inclusa la prima comunicazione di reclamo inviata da Andrea Zanatta a Giulia Zingaro. Il fatto che Giulia Zingaro abbia accostato questi due contenuti all’interno dello stesso messaggio suggerisce chiaramente che ella attribuisca a Giuseppe Pavan la responsabilità dei danni subiti dall’azienda 23Bottles S.p.A., smentendo quindi quanto scritto nel primo punto del capitolo 7, in cui si scrive che le comunicazioni tra indirizzi personali non sono per forza riconducibili alle operazioni logistiche. Rileviamo pertanto ancora una volta la trasmissione di un’email aziendale privata a un interlocutore la cui identità rimane, ad oggi, non confermata.

2.2 Evidenze non significative

Le presunte evidenze avanzate dalla parte convenuta in merito agli accessi al sistema e all’inaccessibilità del file Important Document.zip non apportano alcun contributo significativo alla loro difesa. Al contrario, le circostanze descritte rafforzano il sospetto di condotte poco trasparenti da parte dell’utente Laura.

- L’analisi del collegamento dell’hard disk esterno in data 01/05/2023 e l’esame dei log di sistema (C:/Windows/System32/winevt/Logs/) non hanno prodotto alcun elemento concreto a sostegno della versione della parte convenuta. I numerosi cambi di data e orario registrati, con variazioni temporali anomale (compresi salti di 21 anni e retrocessioni di mesi e giorni), invece di giustificare una normale attività operativa, sollevano interrogativi sulla volontà dell’utente Laura di alterare o nascondere informazioni.
- La parte convenuta sostiene che l’elevata entropia del file Important Document.zip (circa 7.999983 bit per byte) e la sua cifratura tramite algoritmi di full-text encryption (come VeraCrypt o TrueCrypt) im-

pediscano di trarre conclusioni a favore della parte attrice. Tuttavia, questa stessa impossibilità di accedere ai contenuti del file rafforza il sospetto che esso contenga informazioni compromettenti.

3 Conclusioni

Dall'esame della relazione presentata dai consulenti della parte convenuta, in qualità di consulenti della parte attrice, abbiamo rilevato che alcune email di particolare rilevanza per la definizione delle responsabilità sono state descritte in modo parziale e, attraverso parafrasi, ne è stato distorto il reale contenuto. Questa presentazione fuorviante ha determinato una visione incompleta che incide sulla corretta ricostruzione dei fatti.

Inoltre, le prove avanzate dalla parte convenuta non solo si rivelano irrilevanti ai fini della loro difesa, ma sollevano ulteriori dubbi sulla correttezza delle operazioni eseguite da Partolini. Il collegamento di un dispositivo esterno, le modifiche sospette alla data di sistema e la presenza di un file cifrato inaccessibile non costituiscono elementi probatori a loro favore. Al contrario, tali circostanze rafforzano il sospetto di condotte poco trasparenti, rendendo necessaria un'ulteriore analisi per accertare eventuali tentativi di alterazione o occultamento di dati rilevanti per la controversia.